

## **TI\_GERICHTE 14.2016.74 vom 14. September 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-09-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2016.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.74)

FR: TI\_GERICHTE 14.2016.74 du 14 septembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 14.2016.74 del 14 settembre 2016

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decreti ingiuntivi del diritto italiano immediatamente esecutivi senza previo contraddittorio, di cui è anche chiesto l'exequatur in via principale

### **Erwägungen**

#### **E. 39**

cpv. 2 CLug e 84 cpv. 1 LEF), la tassa di giustizia di prima (art. 7 cpv. 1 e cpv. 1 LTG e 48 OTLEF) come di seconda sede (art. 14 LTG e 61 cpv. 1 OTLEF), il termine di reclamo (sotto consid. 1.2), l'effetto sospensivo (art. 47 cpv. 3 CLug [327 a cpv. 2 CPC] e 325 CPC) e i nova (sotto consid. 1.3). Sia come sia, queste differenze non risultano di rilievo nella causa in esame. 1.2 La decisione impugnata, nella parte relativa al rigetto definitivo dell'opposizione, essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), mentre è di un mese per quanto concerne il dispositivo sull'exequatur (art. 327 a cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug). Presentato il 24 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell'RE 1 il 14 marzo 2016, in concreto il reclamo, inoltrato il decimo giorno utile, è senz'altro tempestivo. 1.3 Il reclamo dev'essere "motivato" (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d'ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A\_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ove, però, il reclamo sia diretto contro la decisione d'exequatur emessa in via principale, il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327 a CPC), avendo le parti la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/ Kunz, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; sentenza della CEF 14.2013.138 del 29 novembre 2013, consid. 4). Nel caso specifico, l'allegazione della reclamante secondo cui essa avrebbe avuto conoscenza del carattere definitivo dei decreti ingiuntivi italiani solo dopo l'inoltro dell'istanza è nuova. Siccome anche la causa di exequatur è stata

trattata in contraddittorio in prima sede, ci si potrebbe chiedere se l'eccezione al divieto dei nova risultante dall'art. 327 a CPC abbia senso. La questione può tuttavia rimanere aperta in concreto, poiché, come si vedrà, l'allegazione in questione è comunque infondata. 2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed., 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione presuppone una dichiarazione di esecutività (cosiddetto "exequatur"; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF con rinvii Staehelin in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2 a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug). 3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che i due decreti ingiuntivi prodotti dall'istante rientrano nella nozione di decisione in materia civile e commerciale in conformità con gli art. 32 CLug e 647 CPCit, poiché sono "stati dichiarati definitivamente esecutivi per mancata opposizione" e di conseguenza possono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera, l'istante avendo prodotto tutti i giustificativi richiesti. Per quel che concerne il rigetto definitivo dell'opposizione, e più precisamente la quantificazione della somma posta in esecuzione, il primo giudice ha ritenuto "sufficiente il rinvio operato nei decreti ingiuntivi del Tribunale di \_\_\_\_\_ a tassi (CPA, IVA) che sono definiti e stabiliti dalla legge italiana, e meglio: CPA 4% ... e IVA 22% ...", aggiungendo che la questione inerente alle spese esecutive non è di sua competenza. 4. Nel reclamo l'RE 1 si duole che i provvedimenti 26 e 27 novembre 2015 con cui il Tribunale \_\_\_\_\_ ha dichiarato definitivamente esecutivi "per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c." i due noti decreti ingiuntivi non le sono mai stati notificati prima dell'istanza, ovvero "in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese" (art. 34 n. 2 CLug). In assenza di previo contraddittorio anche solo virtuale prima della presentazione dell'istanza di exequatur, la reclamante ritiene che i decreti ingiuntivi non rappresentino decisioni esecutive secondo l'art. 32 CLug, sicché non possono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera e di riflesso non giustificano il rigetto definitivo dell'opposizione. 5. Le azioni sfociate nelle decisioni 22 maggio 2013 e 27 gennaio 2014 del Tribunale \_\_\_\_\_ sono state proposte con "ricorsi" 24 aprile 2013 e 18 gennaio 2014 (cfr. doc. I e J), quindi dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia, il 1° gennaio 2010. Si applica dunque la nuova Convenzione del 2007 (art. 63 n. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2013.138 del 29 novembre 2013, consid. 3.2). 6. Il giudice può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività non solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 n. 1 CLug), ma anche se

difetta uno dei presupposti per l' exequatur , segnatamente se il documento presentato non costituisce una decisione giusta l'art. 32 CLug ( sentenza del Tribunale federale 4A\_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4; sentenze della CEF 14.2013.138 del 29 novembre 2013, consid. 6; Staehelin/ Bopp , in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2 a ed. 2011, n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz , op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rinvii). 6.1 Nel caso specifico, la reclamante rammenta che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo al momento della sua emanazione in virtù dell'art. 642 CPCit non è una decisione esecutiva nel senso dell'art. 32 CLug, poiché è dichiarata esecutiva prima che il convenuto abbia potuto esprimersi in merito. Lo è invece il decreto ingiuntivo munito della dichiarazione d'esecutività nel senso dell'art. 647 CPCit, ma la reclamante pretende di essere venuta a conoscenza di tale dichiarazione solo con la sentenza impugnata. Non avendo ricevuto i decreti ingiuntivi "in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese" , essa ritiene che l'art. 34 n. 2 CLug ne impediva il riconoscimento. 6.2 In una decisione del 18 gennaio 2013 (la già citata 14.2012.172), la CEF ha considerato che la procedura iniziata con la notifica di un'ingiunzione del diritto italiano pronunciata ab origine in forma esecutiva secondo l'art. 642 CPCit. diventa contraddittoria quando è trascorso il tempo necessario al convenuto per difendersi. Nel caso di specie un termine di un mese e mezzo tra la notifica dell'ingiunzione e la presentazione dell'istanza d' exequatur è stato considerato sufficiente (consid. 5.4 e 5.5). Sennonché il Tribunale federale, con decisione dell'8 aprile 2013 (DTF 139 III 232, confermata nella sentenza 5A\_752/2014 del 21 agosto 2015), ha giudicato che un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (consid. 2), sebbene nel caso sottopostogli il termine di opposizione (di 60 giorni) impartito dal giudice italiano al convenuto fosse ampiamente scaduto al momento dell'inoltro dell'istanza d' exequatur . Tale sentenza vincola la Camera. Del resto, contrariamente alla "Freezing Injunction" del diritto inglese, pure essa pronunciata inaudita altera parte e che ciò nonostante diventa esecutiva secondo il Tribunale federale già dopo il trascorso di un termine sufficiente perché il convenuto possa difendersi, seppure ex post (DTF 129 III 634 consid. 5.2.2), l'ingiunzione dell'art. 642 CPCit. non può essere modificata o revocata liberamente, ma la sua provvisoria esecutività può essere sospesa solo se ricorrono "gravi motivi" (art. 649 CPCit; già menzionata sentenza 5A\_752/2014 del 21 agosto 2015, consid. 2.4.5; sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d'appello 12.2013.197 del 26 agosto 2014 consid. 13). I decreti ingiuntivi prodotti dall'istante nella causa in esame, di conseguenza, non costituiscono in sé titoli esecutivi nel senso dell'art. 32 CLug e dell'art. 80 LEF. 6.3 Ciò posto, un decreto ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug ed è con ciò passibile di essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera se è munito della dichiarazione di esecutività (sentenze del Tribunale federale 4A\_145/2010 del 5 ottobre 2010, RtiD 2011 I 783, consid. 4.1 e 4.2, e 5A\_611/2010 dell'8 novembre 2011, consid. 2.1), in particolare in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto nel senso dell'art. 647 CPCit. (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 4A\_145/2010 del 5 ottobre 2010, RtiD 2011 I 783 consid. 4.1, e 5A\_48/2012 del 3 luglio 2012, consid. 2.1.2; già citata sentenza della CEF 14.2012.172 consid. 5.1 e 14.2013.202 del 5 marzo 2014 consid. 6) . Orbene, nel caso concreto il Giudice unico del Tribunale ordinario \_\_\_\_\_, con provvedimenti rispettivamente del 27 e del 26 novembre 2015, ha dichiarato definitivamente esecutivi "per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c." i

decreti ingiuntivi prodotti dall'istante (doc. I e J, ultimo foglio). 6.4 La reclamante ammette che in sé i decreti sono (definitivamente) esecutivi anche nel senso dell'art. 32 CLug (e 80 LEF), ma eccepisce di non avere saputo di quei provvedimenti prima dell'inoltro dell'istanza, così che l'art. 34 n. 2 CLug ne avrebbe impedito il riconoscimento. In realtà, a ben vedere, risulta dalle allegazioni dell'istante e dai documenti acclusi all'istanza che la reclamante ha saputo del carattere definitivo dei decreti ingiuntivi al più tardi il 9 luglio 2015 – ovvero prima dell'inoltro, il 6 ottobre 2015, dell'istanza di exequatur e di rigetto dell'opposizione ora in esame –, allorquando essa si è vista notificare l'atto di precetto in rinnovazione fondato sui noti decreti ingiuntivi, contro cui essa ha poi presentato opposizione sulla scorta dell'art. 615 CPCit (v. doc. K e N pag. 2). Che tale opposizione non abbia automaticamente sospeso l'esecutività dei decreti ingiuntivi risulta dalla legge (art. 624 CPCit.) e dalla decisione 22 ottobre 2015 con cui il Tribunale \_\_\_\_\_ ha respinto l'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione formulata dall'opponente (doc. M), poi confermata nel merito il 20 gennaio 2016 (doc. N). Ne segue che i decreti ingiuntivi erano (definitivamente) esecutivi al momento dell'inoltro dell'istanza e giustificavano sia il loro exequatur in Svizzera sia il rigetto definitivo dell'opposizione. Alla reclamante è infatti stata garantita la facoltà di un contraddittorio almeno virtuale tramite l'assegnazione di un termine di 60 giorni per opporsi ai decreti ingiuntivi (doc. I quinto foglio e doc. J sesto foglio). Essa ammette che tale assegnazione di termine le sia pervenuta (ciò che risulta peraltro dagli atti: doc. I e J, decimo foglio) e del resto non allega di avere interposto opposizione tardiva nel senso dell'art. 650 CPCit. Infondato, il reclamo va pertanto respinto. 7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di ben fr. 3'914'790.–, raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 4'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.